## SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA —

Doc. XXIV n. 17

# RISOLUZIONE DELLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

d'iniziativa del senatore Micele

approvata nella seduta del 7 giugno 2000

ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato relativo alla verifica dell'efficacia delle disposizioni della legge 18 giugno 1998, n. 192, concernente la disciplina della subfornitura nelle attività produttive

### La 10<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

premesso che a circa due anni dall'entrata in vigore della legge 18 giugno 1998, n. 192, recante: «Disciplina della subfornitura nelle attività produttive», ha ritenuto opportuno procedere ad una analisi dello stato di attuazione della suddetta normativa;

ricordato che, in sede di approvazione della legge, nella seduta del 2 aprile 1997 il Senato aveva impegnato il Governo, con uno specifico ordine del giorno, a verificare l'efficacia del provvedimento anche coinvolgendo tutti i soggetti interessati;

premesso che, nel corso del periodo citato, sono state condotte da parte di associazioni di categoria e direttamente da parte delle camere di commercio attività di monitoraggio da cui sono emerse, complessivamente, difficoltà di applicazione della legge;

premesso che in data 6 dicembre 1999 il Presidente del Senato ha assegnato alla Commissione l'esame dell'affare relativo alla verifica dell'efficacia delle disposizioni della legge n. 192 del 1998;

premesso che la Commissione medesima, dopo aver ascoltato nella seduta del 20 gennaio 2000 la relazione introduttiva svolta dal senatore Micele, ha deliberato di approfondire la materia attraverso l'acquisizione di elementi informativi da parte dei rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), della Confederazione generale italiana dell'artigianato (CONFARTIGIANATO) e della Confederazione autonoma sindacati artigiani (CASA), della Confederazione italiana della piccola e media industria (CONFAPI), dell'Unione italiana delle camere di commercio (UNIONCAMERE), dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e della Confederazione generale dell'industria italiana (CONFINDUSTRIA), procedendo peraltro anche allo svolgimento di incontri di carattere locale con i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di categoria;

considerato che da tali approfondimenti è emersa una sostanziale inapplicazione della legge, in quanto dalle indicazioni fornite dai rappresentanti delle categorie si rileva la tendenza a regolare il rapporto di subfornitura in modo da eluderne le prescrizioni, che il termine di pagamento, stabilito obbligatoriamente in sessanta giorni, non viene generalmente rispettato e che la forma scritta per la stipula dei contratti è utilizzata in una percentuale ridotta di casi;

valutato che alla base della inefficacia del provvedimento vi sono cause diverse, riconducibili sia a difficoltà interpretative di talune disposizioni, sia a situazioni di fatto per le quali si riterrebbero necessari strumenti di intervento più idonei;

#### XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ribadita la finalità che ha condotto all'approvazione della legge, rappresentata dall'esigenza di tutelare le piccole e medie imprese subfornitrici;

considerato che la maggior parte dei casi di applicazione della legge riguarda rapporti contrattuali tra imprese di analoga dimensione e che viene, viceversa, denunciata la difficoltà di far rispettare la nuova normativa tra soggetti di diverso peso economico, anche perché la parte più debole non vuole correre il rischio di vedere interrotti i rapporti economici in essere:

preso atto che tra i motivi di non applicazione della legge si deve registrare la tendenza a non rispettare i termini di pagamento che la stipula del contratto di subfornitura in forma scritta renderebbe prescrittivi;

considerato che l'attuazione della legge sembra essere stata limitata anche dai dubbi interpretativi relativi all'ambito di applicazione del provvedimento, così come definito dall'articolo 1 e che, pertanto, sarebbe opportuno specificare che esso si riferisce all'intero comparto della subfornitura industriale come definito compiutamente dalla dottrina e dalla teoria economica;

preso atto che l'esigenza di rendere efficace il divieto di abuso di dipendenza economica, introdotto dall'articolo 9, anche mediante il coinvolgimento diretto dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (questione affrontata con uno specifico emendamento, approvato in Commissione, al disegno di legge n. 4339, sulla regolazione dei mercati), deve tener conto della difficoltà, rappresentata dalla stessa Autorità, di configurare un abuso di dipendenza economica che abbia effetti sull'assetto concorrenziale senza nel contempo rientrare nella fattispecie di abuso di posizione dominante, già prevista dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287;

preso atto della conferma delle posizioni di Confindustria, circa la sostanziale inutilità della legge, che non avrebbe fatto altro che confermare comportamenti già adottati dalle imprese,

### impegna il Governo

a realizzare un costante monitoraggio dell'attuazione della legge 18 giugno 1998, n. 192, attivando tutti gli strumenti in suo possesso per rimuovere gli ostacoli e le resistenze che dovessero permanere;

## auspica

l'approvazione di specifiche modificazioni della legge 18 giugno 1998, n. 192, finalizzate a definire l'ambito di applicazione della stessa in termini inequivoci, secondo quanto indicato in premessa, a prevedere, nelle forme opportune, l'intervento diretto dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato a tutela del corretto svolgimento dei rapporti economici e a rendere efficace il sistema dei controlli e delle sanzioni.